

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER LA ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELL'APPENNINO CIOCIARO

Art. 1 *(Istituzione)*

1. E' istituito il Parco naturale regionale dell'Appennino Ciociaro, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, compreso nel sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio.

2. L'area è classificata parco naturale ed è definita di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

Art. 2 *(Finalità)*

1. L'istituzione del parco naturale dell'Appennino Ciociaro, di seguito denominato parco, è finalizzata:

- a) a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali e culturali;
- b) alla tutela e recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di specie animali e vegetali;
- c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attività economiche compatibili, assicurando che:
 - 1) in riferimento alle attività agricole, forestali ricettive, ricettive, ricreative, termali e turistiche vengano promossi processi di trasformazione da attività agricole ad attività agrituristiche, turistico-rurali e turistiche;
 - 2) la promozione e l'incentivazione dell'attività forestale tenga conto di consolidate forme di governo e di utilizzazione dei boschi cedui anche in riferimento all'ampiezza delle tagliate, da prevedersi preferibilmente all'interno di piani di gestione forestale;
- d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi.

Art. 3 *(Perimetrazione)*

1. Il parco comprende i territori dei comuni di Alatri, Alvito, Campoli Appennino, Collepardo, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Sora, Vallerotonda, Veroli e Vico nel Lazio, individuati dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, di cui all'allegato A.

Art. 4 *(Misure di salvaguardia)*

1. Fino alla data di pubblicazione del piano del parco, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

2. Oltre alle "misure di salvaguardia" di cui al precedente comma 1, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 fino alla entrata in vigore del piano del parco, di cui al comma 1 del successivo articolo 6, si applicano come "misure di salvaguardia" anche le prescrizioni impartite dai Piani Territoriali Paesistici PTP n. 8 "Subiaco-Fiuggi-Colleferro"

e n. 11 "Frosinone", con la clausola che in caso di contrasto prevale sempre la norma più restrittiva.

3. All'interno del perimetro del parco è comunque vietata l'attività venatoria salvo quanto previsto dall'articolo 27, commi 3 e 4, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

Art. 5

(Organizzazione, gestione, sorveglianza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dell'Appennino Ciociaro", cui è affidata la gestione del parco e della riserva naturale regionale "Lago di Posta Fibreno".

2. Per l'organizzazione dell'ente di cui al comma 1 e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 4 e della disciplina del piano del parco e del regolamento si applicano le disposizioni del capo IV della citata legge regionale.

3. I Presidenti della provincia di Frosinone e delle Comunità Montane XII° "Monti Ernici", V° "Valle del Liri" e IV° "Val di Comino", i Sindaci dei comuni di Alatri, Alvito, Campoli Appennino, Collepardo, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Sora, Vallerotonda, Veroli e Vico nel Lazio, o loro delegati, nonché di Posta Fibreno, costituiscono la comunità del parco.

4. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale di cui all'articolo 16, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, si applicano le modalità di calcolo stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'ente di cui al comma 1 provvede a definire, secondo le specificità dell'area, le figure professionali cui affidare la redazione del piano, del regolamento e del programma pluriennale di promozione economica e sociale.

Art. 6

(Strumenti di gestione)

1. L'ente di gestione del parco adotta un piano del parco esteso anche alla riserva naturale regionale "Lago di Posta Fibreno", in cui procede alla definizione della perimetrazione definitiva di entrambe le aree protette e formula la proposta di aree contigue, nonché il regolamento ed il programma pluriennale di promozione economica e sociale.

2. Gli strumenti di gestione del parco, devono dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 2. Il piano del parco, nel definire l'organizzazione generale del territorio, deve in particolare disciplinare quanto contenuto nel comma 1, lettera c) dell'articolo 2.

3. Nelle more di approvazione degli strumenti di gestione del parco l'ente di gestione, di concerto con gli enti locali, gli imprenditori, i lavoratori e le loro rappresentanze promuove tutti quegli atti di programmazione concertata e di accordi volontari che possono favorire lo sviluppo economico e sociale locale ed in particolare le finalità della presente legge.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello statuto dell'ente di

- Art. 5 - Organizzazione, gestione, sorveglianza e sanzioni
- Art. 6 - Strumenti di gestione
- Art. 7 - Disposizione transitoria
- Art. 8 - Disposizioni abrogative
- Art. 9 - Disposizioni finali
- Art. 10 - Disposizioni finanziarie